

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 1368 del 1941

Titolo IV - Del processo di esecuzione

Art. 155 Certificato di prestata cauzione

Il certificato di prestata cauzione indicato nell'articolo [478](#) del Codice è rilasciato dal cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento costituente titolo esecutivo.